

Determinazione n. 61 del 16 MAGGIO 2019

Oggetto: Percentuali di svalutazione dei crediti contributivi da applicare *al Bilancio consuntivo dell'anno 2018*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

VISTA la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

VISTO il "Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005, e in particolare: l'art. 41 "I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali", che rinvia ai criteri di cui all'articolo 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali e internazionali, in base ai quali i crediti devono essere iscritti nello stato patrimoniale secondo il valore presumibile di realizzazione; l'art. 59 "Fondo svalutazione crediti", che stabilisce che, per la quantificazione del fondo, con determinazione del Direttore generale sono aggiornati i coefficienti di inesigibilità dei crediti, in relazione alla natura del credito stesso, all'anno di accertamento e allo stato amministrativo dell'azione di recupero;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 gennaio 2017, con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Inps;

VISTI il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 e la L. 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTE le proprie determinazioni n. 149 del 29 novembre 2017, n. 11 del 23 aprile 2018, n. 68 del 19 giugno 2018, n. 194 del 16 ottobre 2018 e n. 21 del 25 febbraio 2019 con le quali sono state fissate le percentuali di svalutazione dei crediti da applicare in sede rispettivamente di bilancio preventivo 2018, di bilancio consuntivo 2017, di bilancio preventivo assestato 2018, di bilancio preventivo 2019 e di prima nota di variazione al bilancio preventivo 2019;

VISTE le note del 6 marzo 2019 di *Agenzia delle Entrate - Riscossione* e del 4 marzo 2019 di *Riscossione Sicilia S.p.A.*, con le quali, in esito a specifiche richieste dell'INPS, gli Agenti della Riscossione hanno comunicato lo stato amministrativo e di esigibilità dei crediti contributivi agli stessi affidati per la riscossione a tutto il 31 dicembre 2018 ai sensi del d. lgs. n. 46/1999 e ss.mm.;

ATTESO CHE nelle predette note viene precisato, tra l'altro, che dei 136 miliardi di euro di crediti ancora in gestione, alla predetta data, 35,5 mld fanno capo a soggetti falliti, deceduti o nullatenenti, mentre 46 mld afferiscono a crediti nei confronti di soggetti che non hanno regolarizzato la loro posizione, nonostante nei loro confronti sia stata attivata almeno un'azione cautelare o esecutiva, facendo ritenere, su tali crediti, ridimensionate le prospettive di recupero;

ATTESO CHE nelle predette note viene comunicato l'importo delle rate in scadenza per i carichi in dilazione, pari a 4,9 mld, con un'incidenza del 3,6% sull'ammontare residuo dei crediti affidati agli Agenti della Riscossione, facendo ritenere che le suddette rate in scadenza saranno ragionevolmente rimosse;

VISTE le note del 19 febbraio 2018, del 28 settembre 2018 e del 6 marzo 2019 di *Agenzia delle Entrate - Riscossione* e del 17 aprile 2018 di *Riscossione Sicilia S.p.A.*, con le quali, in esito a specifiche richieste dell'INPS, gli Agenti della Riscossione hanno fornito informazioni circa le riscossioni sulle "Definizioni agevolate" di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e al D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172;

VISTA la nota del 23 gennaio 2019 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito un parere in ordine alla concreta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, individuando nel carico originario trasmesso

agli agenti della riscossione il limite di euro 1.000 da eliminare dalle scritture contabili;

VISTA la nota del 19 marzo 2019 della Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti inviata ad ADER e finalizzata alla concreta applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, secondo le indicazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 23 gennaio 2019;

VISTA la nota di risposta di ADER del 21 marzo 2019 con la quale sono state fornite rassicurazioni circa l'avvio delle attività tecniche e contabili necessarie per l'effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, fornendo, altresì, rassicurazioni che, in relazione ai carichi interessati, sono stati comunque adottati i necessari accorgimenti di sistema volti ad evitare, nell'immediato, il compimento di qualsiasi attività di recupero;

CONSIDERATO CHE i dati di incasso in conto recupero crediti rilevati dalle procedure amministrative consentono di avere un più puntuale abbinamento tra la data di versamento, la data di iscrizione a ruolo o di notifica dell'avviso bonario e la data di insorgenza del credito e che tali informazioni consentono di confermare le percentuali comunicate dagli AdR sui valori di stima circa le aspettative di recupero dei crediti;

TENUTO CONTO dell'ammontare delle eliminazioni dei crediti contributivi nel periodo 2013-2017, pari rispettivamente a 1.164, 971, 744, 721 e 768 mln di euro;

FERMA RESTANDO, comunque, la specificità dei lavoratori autonomi i quali, non essendo coperti dalla garanzia dell'automaticità delle prestazioni, presentano una maggiore attenzione alla regolarizzazione della posizione assicurativa;

CONSIDERATO che i residui attivi dei lavoratori autonomi sono maggiormente interessati dall'utilizzo del fondo svalutazione crediti, per il corretto adempimento delle disposizioni normative di cui sopra;

ATTESO CHE occorre rafforzare e intensificare le attività di monitoraggio dello stato amministrativo e di esigibilità dei crediti, in gestione diretta ovvero presso gli Agenti della riscossione – *Agenzia delle Entrate - Riscossione e Riscossione Sicilia Spa*, onde adottare

ogni iniziativa funzionale sia alla rendicontazione puntuale delle singole partite in gestione sia alla migliore rappresentazione di bilancio;

VISTA la relazione del Direttore centrale Entrate e Recupero Crediti

DETERMINA

di fissare **al bilancio consuntivo dell'anno 2018** le percentuali di svalutazione da applicare alla consistenza dei crediti nelle seguenti misure:

CREDITI CONTRIBUTIVI AZIENDE DM

- Per i crediti fino all'anno 2012, 99%
- Per i crediti dell'anno 2013, 75%
- Per i crediti dell'anno 2014, 55%
- Per i crediti dell'anno 2015, 45%
- Per i crediti dell'anno 2016, 25%
- Per i crediti dell'anno 2017, 15%
- Per i crediti dell'anno 2018, 10%

CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI EX ENPALS

- Per i crediti fino all'anno 2012, 99%
- Per i crediti dell'anno 2013, 75%
- Per i crediti dell'anno 2014, 55%
- Per i crediti dell'anno 2015, 45%
- Per i crediti dell'anno 2016, 25%
- Per i crediti dell'anno 2017, 15%
- Per i crediti dell'anno 2018, 10%

CREDITI CONTRIBUTIVI DATORI DI LAVORO AGRICOLI

- Per i crediti fino all'anno 2012, 99%
- Per i crediti dell'anno 2013, 75%
- Per i crediti dell'anno 2014, 55%
- Per i crediti dell'anno 2015, 45%
- Per i crediti dell'anno 2016, 25%
- Per i crediti dell'anno 2017, 15%

- Per i crediti dell'anno 2018, 10%

CREDITI CONTRIBUTIVI AUTONOMI AGRICOLI

- Per i crediti fino all'anno 2012, 99%
- Per i crediti dell'anno 2013, 70%
- Per i crediti dell'anno 2014, 55%
- Per i crediti dell'anno 2015, 55%
- Per i crediti dell'anno 2016, 55%
- Per i crediti dell'anno 2017, 17,50%
- Per i crediti dell'anno 2018, 10%

**CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONI ARTIGIANI E
COMMERCIANTI**

- Per i crediti fino all'anno 2012, 99%
- Per i crediti dell'anno 2013, 70%
- Per i crediti dell'anno 2014, 55%
- Per i crediti dell'anno 2015, 55%
- Per i crediti dell'anno 2016, 55%
- Per i crediti dell'anno 2017, 17,50%
- Per i crediti dell'anno 2018, 10%

**CREDITI CONTRIBUTIVI GESTIONE SEPARATA EX ART. 2
LEGGE 335/95**

- Per i crediti fino all'anno 2012, 99%
- Per i crediti dell'anno 2013, 70%
- Per i crediti dell'anno 2014, 55%
- Per i crediti dell'anno 2015, 45%
- Per i crediti dell'anno 2016, 25%
- Per i crediti dell'anno 2017, 17,50%
- Per i crediti dell'anno 2018, 10%

Il Direttore generale

